

Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

del 10 settembre 1969 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visti gli articoli 26 capoverso 2, 63 capoverso 5, 64 capoverso 5 e 65 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa («legge»);³

ordina:

I. Procedura di ricorso

Art. 1⁴ Spese processuali

Le spese processuali a carico della parte soccombente comprendono:

- a. la tassa di decisione giusta l'articolo 63 capoverso 4^{bis} della legge;
- b. gli sborsi giusta l'articolo 4;
- c. le eventuali tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti.

Art. 2⁵ Tassa di decisione

¹ Nelle cause senza interesse pecuniario la tassa di decisione è di 100–5000 franchi.

RU 1969 777

¹ RS 172.010

² RS 172.021

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

² Nelle cause con interesse pecuniario la tassa di decisione è di:

Valore litigioso in franchi	Tassa in franchi
0– 10 000	100– 4 000
10 000– 20 000	500– 5 000
20 000– 50 000	1 000– 6 000
50 000– 100 000	1 500– 7 000
100 000– 200 000	2 000– 8 000
200 000– 500 000	3 000–12 000
500 000–1 000 000	5 000–20 000
1 000 000–5 000 000	7 000–40 000
oltre 5 000 000	15 000–50 000

Art. 3⁶

Art. 4 Sborsi

¹ Gli sborsi dell'autorità di ricorso comprendono gli onorari per la traduzione di memorie redatte in lingua straniera, gli onorari dei periti, le indennità ai testimoni e altre spese inerenti all'assunzione delle prove.

² Sono reputate redatte in lingua straniera le memorie che non lo sono in una lingua nazionale.

³ Gli sborsi per i viaggi di servizio degli agenti dell'autorità di ricorso e, salvo disposizione contraria del diritto federale, per le perizie effettuate dagli organi consultivi ufficiali sono addossati all'autorità di ricorso.

Art. 4a⁷ Condono di spese processuali

Le spese processuali possono, conformemente all'articolo 63 capoverso 1 della legge, essere addossate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia dell'assistenza giudiziaria prevista nell'articolo 65 della legge menzionata, qualora:

- un ricorso sia regolato da una rinuncia o transazione senza aver causato un lavoro considerevole all'autorità di ricorso;
- per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte.

⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 6 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1697).

Art. 4b⁸ Spese per le cause prive di oggetto

¹ Se una causa diviene priva d'oggetto le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa.

² Se una causa diviene priva di oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.

Art. 5 Anticipazione delle spese

¹ L'anticipazione delle spese processuali è esigibile soltanto nei casi previsti nell'articolo 63 capoverso 4 della legge o qualora questa disposizione non possa applicarsi in quelli previsti nell'articolo 33 capoverso 2.

² Sono reputati relativamente elevati a tenore dell'articolo 33 capoverso 2 della legge suddetta gli sborsi superiori a franchi 250.

³ L'autorità di ricorso, nel dispositivo della decisione, computa l'anticipazione con le spese processuali corrispondenti e rimborsa l'avanzo eventuale.

Art. 6 Spese processuali dell'autorità inferiore

¹ Nel dispositivo della decisione di ricorso le spese processuali delle autorità amministrative federali inferiori sono aggiunte a quelle dell'autorità di ricorso.

² L'autorità di ricorso riscuote in una con le sue spese processuali quelle delle autorità inferiori e accredita proporzionalmente quest'ultime delle spese processuali corrispondenti.

³ Ove l'autorità di ricorso restringa o dispensi dal pagare le proprie spese processuali giusta l'articolo 63 capoverso 1 della legge, essa restringe o condona del pari anche le spese processuali delle autorità inferiori.

Art. 7 Pluralità di parti

Salvo che l'autorità di ricorso disponga altrimenti nel dispositivo sulla decisione, le spese processuali addossate congiuntamente a più parti sono garantite solidalmente da quest'ultime per aliquote uguali.

Art. 8 Spese ripetibili

¹ La parte che muove una pretesa di spese ripetibili sottopone all'autorità di ricorso una nota particolareggiata delle spese prima della decisione del ricorso; se la nota non è presentata in tempo utile, l'autorità di ricorso fissa d'ufficio e secondo il suo libero apprezzamento quali siano le spese ripetibili.

⁸ Introdotta dal n. 2 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RU 1993 879). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

² Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 2006⁹ sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese ripetibili.¹⁰

³ e ⁴ ...¹¹

⁵ Le spese inutili, quelle delle autorità federali e, di regola, quelle delle altre autorità ricorrenti non danno diritto all’indennità.

⁶ Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.

⁷ L’autorità può stabilire un’indennità anche se la causa diviene priva di oggetto.¹²

Art. 9¹³ Assistenza giudiziaria

Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 2006¹⁴ sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d’avvocato di una parte che beneficia dell’assistenza giudiziaria.

Art. 10¹⁵ Ricorsi speciali

Ai ricorsi interposti contro una decisione sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 a 9, a quelli per denegata o ritardata giustizia gli articoli 1 a 5; gli stessi articoli sono applicabili alle denunce temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà.

II. Altre procedure

Art. 11 Procedura di revisione

¹ Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 sono applicabili per analogia alla revisione di una decisione di ricorso.

² La parte che ha pagato le spese processuali addossate nella decisione del ricorso ha diritto alla loro restituzione ove l’autorità di ricorso riveda la decisione a suo vantaggio.

³ Se la parte vince solo parzialmente, l’importo rimborsabile è ridotto in proporzione ed è iscritto nel dispositivo della decisione del ricorso.

⁹ [RU 2006 5305. RU 2008 2209 art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

¹¹ Abrogati dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

¹⁴ [RU 2006 5305. RU 2008 2209 art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978 (RU 1978 2053).

Art. 12 Procedure d'opposizione e d'arbitrato

Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 si applicano per analogia alle decisioni sulle opposizioni e a quelle delle commissioni arbitrali, compresi i tribunali arbitrali, prese in virtù di contratti di diritto pubblico, in quanto il diritto federale preveda le corrispondenti spese processuali, quelle ripetibili o il patrocinio gratuito.

Art. 12a¹⁶**Art. 13** Spese processuali per altre decisioni

¹ Le spese processuali per altre decisioni sono stabilite dal diritto federale applicabile per materia.¹⁷

² Salvo disposizione contraria del diritto federale applicabile per materia, l'autorità che ha pronunziato la decisione può esigere dalle parti:

- a.¹⁸ una tassa di giustizia:
 1. da 100 a 3000 franchi; o
 2. da 200 a 7000 franchi se la causa concerne interessi finanziari importanti, è di una portata straordinaria o presenta difficoltà particolari, se sono implicate più parti o se una parte ha agito in modo temerario;
- b.¹⁹ se del caso tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti;
- c. l'anticipazione e il rimborso degli sborsi conseguenti all'assunzione delle prove; gli articoli 4, 5 capoversi 2 e 3 e l'articolo 7 sono applicabili per analogia.

³ L'esenzione dalle tasse e il loro condono sono stabiliti conformemente agli articoli 19 e 20.

III. Tasse diverse di cancelleria**Art. 14**²⁰ Riproduzione di atti scritti

¹ La tassa per la riproduzione di atti scritti è di:

- a. 20 centesimi a pagina fotocopiata formato A4 o A3;
- b. 2 franchi a pagina formato A4 o A3 fotocopiata da fogli rilegati o da formati speciali.

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3845). Abrogato dal n. I dell'O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1978 (RU 1978 2053).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

² Se alla parte è addossata una tassa di decisione giusta l'articolo 1 o una tassa di giustizia giusta l'articolo 13 capoverso 2, le tasse di riproduzione per fotocopia di cui al capoverso 1 lettera a sono incluse nella rispettiva tassa.

³ La tassa per la comunicazione successiva per via elettronica di decisioni secondo l'articolo 11 dell'ordinanza del 18 giugno 2010²¹ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi è di 20 franchi.²²

Art. 15²³ Esame degli atti di una causa liquidata

La tassa per l'esame degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato è di franchi 30; ove occorra, essa è aumentata della tassa di cui all'articolo 16.

Art. 16²⁴ Ricerche

La tassa per le ricerche negli atti di una causa liquidata è di franchi 50 per mezz'ora; ogni frazione di mezz'ora conta come una mezz'ora.

Art. 17²⁵

Art. 18²⁶ Legalizzazioni e attestazioni

La tassa per una legalizzazione o un'attestazione è di franchi 20. Se l'attestazione è emanata in forma di decisione è applicabile l'articolo 13.

IIIa. Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti²⁷

Art. 19²⁸

Si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004²⁹ sugli emolumenti, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza.

²¹ RS **172.021.2**

²² Introdotta dall'art. 14 dell'O del 18 giu. 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3031).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1075).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1075).

²⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1075).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 29 ott. 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5153).

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1075).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1075).

²⁹ RS **172.041.1**

Art. 20 e 21³⁰

IV. Disposizioni finali

Art. 22

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1969, nei limiti dell'articolo 81 della legge.

Art. 23

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati il decreto del Consiglio federale del 15 luglio 1966³¹ concernente le spese di procedura in materia di ricorso e la riscossione di tasse di cancelleria nell'Amministrazione federale, nonché tutte le eventuali disposizioni contrarie; restano riservate quelle di cui agli articoli 13 capoverso 1, e 21.

² La disposizione dell'articolo 158 del decreto dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949³² concernente l'amministrazione dell'esercito svizzero rimane provvisoriamente in vigore.

³ ...³³

³⁰ Abrogati dal n. I dell'O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1075).
³¹ [RU **1966** 931]

³² RS **510.30**. Ora: O dell'Ass. fed. sull'amministrazione dell'esercito. Inoltre l'art. citato è abrogato.

³³ La modifica può essere consultata alla RU **1969** 777.

